



ISTITUTO COMPRENSIVO ORCHIDEE

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado

Via delle Orchidee – 20089 – Rozzano (MI)

C.M. MIIC880008 C.F. 80144790153 C.U. UFT25G Tel. 02 8253097

e-mail: miic880008@istruzione.it pec: miic880008@pec.istruzione.it

www.icorchidee.edu.it



Rozzano, 06/02/2022

Ai docenti
Ai genitori/Tutori
Al sito web
All'Albo
Al Responsabile Covid

Circ. 104

OGGETTO: Nuove disposizioni nella gestione di casi di positività al Covid-19 in ambito scolastico a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legge del 4 febbraio 2022 n.5

A seguito dell'entrata in vigore delle nuove misure per la gestione di casi di positività al Covid-19 in ambito scolastico, si comunica che le stesse trovano **immediata applicazione** anche per i casi accertati prima dell'entrata in vigore del DL n.5 del 4 febbraio 2022.

Si riporta di seguito una sintesi della nuova disciplina nella gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema scolastico differenziata per ordine di scuola.

Scuola dell'infanzia

Fino a quattro casi di positività accertati tra i bambini e gli alunni presenti nella sezione o gruppo classe, l'attività educativa e didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli educatori fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.

In tali casi, è fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.

Con cinque o più casi di positività accertati nella stessa sezione o gruppo classe, si applica alla medesima sezione o al medesimo gruppo classe una **sospensione delle relative attività per una durata di cinque giorni.**

Scuola primaria

Fino a quattro casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, l'attività didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni che abbiano superato i sei anni di età **fino al decimo giorno** successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. In tali casi, è fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi

e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione.

Con cinque o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo ove prevista, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.

Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni.

Scuola secondaria di primo grado

Con **un caso di positività accertato** tra gli alunni presenti in classe, l'attività didattica prosegue per tutti in presenza, con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con il soggetto confermato positivo al COVID-19.

Con due o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.

Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni.

Si precisa che la condizione sanitaria che consente la didattica in presenza nei casi sopraindicati sarà controllata tramite l'applicazione mobile per la verifica delle certificazioni verdi Covid-19, come indicato nello stesso Decreto Legge del 4 febbraio 2022 n.5.

Allegato **Decreto Legge del 4 febbraio 2022 n.5**

Schema di sintesi delle nuove disposizioni

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/02/04/22G00014/sg>

 Schema DL 5_2022.pdf

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Roberto FERRARI

(firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 c. 2, del D.lgs. 39/1993)